Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 2 agosto 1924** **Numero 181**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Conferimento di speciale diploma di benemerenza.

Con provvedimento 27 luglio u. s. S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito il diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 alle sotto elencate persone, le quali, durante il periodo bellico, si distinsero particolarmente nel campo dell'assistenza militare:

Marchese cav. avv. Nicolò Garibaldi, segretario del Consorzio del porto di Genova.

Cav. avv. Pasquale Tempesta, segretario capo del comune di Monterotondo.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1183.

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. 1187.

Norme per il primo inquadramento e per le promozioni del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visti i Reali decreti 30 dicembre 1923, n. 2960; 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza sono conferite nei modi indicati per ogni grado e gruppo nei seguenti articoli, ferme restando tutte le agevolazioni previste nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modifiche.

Art. 2.

Le promozioni ai gradi sesto e settimo nel ruolo del personale appartenente al gruppo *A* sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 3.

Le promozioni al grado ottavo, nel ruolo del personale appartenente al gruppo *A*, sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo su designazione del Consiglio di amministrazione, assegnando un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto, a norma dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le promozioni al grado ottavo nel ruolo del personale appartenente al gruppo *B*, sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, al personale del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado stesso.

Art. 4.

Le promozioni al grado nono nei ruoli del personale appartenente ai gruppi *A* e *B*, sono conferite per un terzo dei posti mediante esami di concorso per merito distinto fra gli impiegati del grado decimo dello stesso ruolo, e per gli altri due terzi mediante esami di idoneità ai termini dell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le promozioni al grado nono nel ruolo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, al personale del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbia compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado stesso.

Art. 5.

Le promozioni dal grado undecimo al grado decimo nel ruolo del personale appartenente al gruppo *B*, sono conferite per anzianità congiunta al merito, sul parere del Consiglio di amministrazione, a coloro che abbiano compiuto, nel medesimo ruolo, sette anni di servizio nel grado undecimo.

Le promozioni al grado decimo nel ruolo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto fra gli impiegati dei gradi undecimo e dodicesimo dello stesso ruolo e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità fra gli impiegati del grado undecimo che abbiano compiuto nel primo caso otto anni e nel secondo caso dieci anni di effettivo servizio, con le valutazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 6.

Le promozioni al grado undecimo nel ruolo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado inferiore del ruolo stesso, che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio e dimostrata idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 7.

Le promozioni al grado di usciere capo e di usciere sono conferite per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti subalterni del grado rispettivamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 8.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado settimo nel ruolo del personale appartenente al gruppo *A* sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado ottavo che abbiano complessivamente nei gradi ottavo e nono almeno tre anni di anzianità.

Durante il suindicato periodo di tempo le promozioni al grado nono nei ruoli del personale appartenente ai gruppi *A* e *B*, sono conferite in base a graduatorie di merito formate dal Consiglio di amministrazione fra gli impiegati di grado inferiore al nono, con le valutazioni di cui all'articolo 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Nella graduatoria di merito pel conferimento dei posti di ingegnere principale saranno compresi gli ingegneri con almeno tre anni di effettivo servizio nel grado; nella graduatoria pel conferimento dei posti di geometra principale saranno compresi i geometri ed i geometri aggiunti aventi almeno sette anni di effettivo servizio complessivamente nei due gradi. Tali limiti di servizio debbono essere compiuti entro il mese precedente a quello in cui ha luogo la seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Nella prima attuazione dei ruoli organici del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza annessi al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno applicate le norme esposte negli articoli seguenti rispettivamente per gli impiegati dei gruppi *A*, *B*, *C* e pel personale subalterno, ferme restando tutte le agevolazioni previste nel citato decreto n. 2395 e successive modifiche.

Art. 10.

Gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 avevano il grado di ispettore superiore, e gli ispettori superiori tecnici delle dogane e delle imposte indirette provenienti dagli ingegneri capi degli uffici tecnici di finanza, in virtù della annotazione apposta alla tabella *D* allegata alla legge 5 giugno 1913, n. 541, sono collocati nel nuovo ruolo nel grado di ispettore superiore, in ordine di anzianità. I posti di ispettore superiore residui, sono conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 rivestivano il grado di ingegnere capo da almeno tre anni.

Gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 rivestivano il grado di ingegnere capo e non sono chiamati a coprire i posti residui di ispettore superiore, sono collocati nel nuovo ruolo o nel grado di ingegnere capo di 1ª classe, nel limite dei posti disponibili; o nel grado di ingegnere di 2ª classe. Sono collocati nel grado di ingegnere capo di 1ª classe, entro il limite dei posti vacanti, gli ingegneri capi designati per merito comparativo dal Consiglio di amministrazione fra quelli che al 30 novembre 1923 avevano non meno di tre anni di anzianità di grado; sono collocati nel grado di ingegnere capo di 2ª classe i rimanenti ingegneri capi in ordine di anzianità. I posti residui di ingegnere capo di 2ª classe sono conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923, rivestivano da almeno tre anni il grado di ingegnere principale.

Gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 rivestivano il grado di ingegnere principale e non sono chiamati a coprire i posti residui di ingegnere capo di 2ª classe, sono collocati nel nuovo ruolo e nel grado di ingegnere principale di sezione o nel grado di ingegnere principale. Sono collocati nel grado di ingegnere principale di sezione, in primo luogo; in ordine di anzianità, gli ingegneri principali che nei ruoli in vigore anteriormente al 1° dicembre 1919 avevano raggiunto lo stipendio di L. 5000, esclusi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione; e poi, nel limite dei posti disponibili, gli ingegneri principali designati dal Consiglio di amministrazione assegnando un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto a norma dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Sono collocati in ordine di anzianità nel grado di ingegnere principale del nuovo ruolo tutti gli ingegneri principali del ruolo precedente che non sono chiamati a coprire i posti residui di ingegnere capo di 2ª classe ed i posti disponibili di ingegnere principale di sezione. I posti residui di ingegnere principale sono conferiti in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, fra gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 avevano da non meno di tre anni il grado di ingegnere, con le valutazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 rivestivano il grado di ingegnere e non sono chiamati a coprire i posti residui di ingegnere principale, sono collocati nel ruolo nel grado di ingegnere in ordine di anzianità.

Art. 11.

Gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 rivestivano il grado di geometra principale sono collocati nel nuovo ruolo o nel grado di geometra capo o nel grado di geometra principale. Sono collocati nel grado di geometra capo in primo luogo, in ordine di anzianità, i geometri principali che nei ruoli in vigore anteriormente al 1° dicembre 1919 avevano raggiunto lo stipendio di L. 5000, esclusi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione; e poi nel limite dei posti disponibili, i geometri principali designati dal Consiglio di amministrazione assegnando un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto, a norma dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Sono collocati nel grado di geometra principale nel nuovo ruolo i rimanenti geometri principali del ruolo precedente in ordine di anzianità. I posti residui di geometra principale sono conferiti in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, fra gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 avevano da non meno di sette anni il grado di geometra, con le valutazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923, rivestivano il grado di geometra e non sono chiamati a coprire i posti residui di geometra principale sono collocati secondo l'ordine di anzianità nel nuovo ruolo nel grado di geometra se al 30 novembre avevano non meno di sette anni di anzianità di grado. Sono collocati invece nel grado di geometra aggiunto se meno anziani.

Art. 12.

Gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 avevano il grado di aiutante principale, disegnatore principale o computista principale sono collocati nel nuovo ruolo e nel grado di aiutante capo, disegnatore capo o computista capo, o nel grado di aiutante principale, disegnatore principale o computista principale. Sono collocati nel grado di aiutante capo, disegnatore capo o computista capo in primo luogo in ordine di anzianità coloro che nei ruoli in vigore anteriormente al 1° dicembre 1919 avevano raggiunto lo stipendio di L. 4000, esclusi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, e che siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione; e poi, nel limite dei posti disponibili, i designati per merito comparativo dal Consiglio di amministrazione fra quelli che al 30 novembre 1923 avevano non meno di tre anni di anzianità di grado. I rimanenti sono collocati nel grado di aiutante principale, disegnatore principale, computista principale del nuovo ruolo in ordine di anzianità.

Gli impiegati che nel ruolo in vigore fino al 30 novembre 1923 avevano il grado di aiutante, disegnatore o computista sono collocati nel nuovo ruolo e nel grado di primo aiutante, primo disegnatore o primo computista, o nel grado di aiutante disegnatore o computista. I posti disponibili nel grado di primo aiutante, primo disegnatore o primo computista sono conferiti per merito assoluto agli aiutanti, disegnatori o computisti che al 30 novembre 1923 avevano non meno di tre anni di effettivo servizio.

Gli aiutanti, disegnatori o computisti non prescelti pel passaggio all'undicesimo grado, sono collocati nel dodicesimo in ordine di anzianità.

Art. 13.

Gli impiegati che nel ruolo in vigore al 30 novembre 1923 avevano il grado di usciere capo sono collocati nel grado omonimo del nuovo ruolo. Gli impiegati che avevano il grado di usciere sono collocati nel nuovo ruolo o nel grado di usciere capo o nel grado di usciere. Sono collocati nel gra-

to di usciere capo, nel limite dei posti disponibili, i più anziani fra gli uscieri riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione. Sono collocati nel grado di usciere del nuovo ruolo i rimanenti uscieri.

Art. 14.

L'anzianità da attribuirsi nei gradi ottavo e nono, a mente del comma 1° dell'art. 49 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli impiegati dei gruppi *A* e *B* che nei ruoli in vigore anteriormente al 1° dicembre 1919 avevano conseguito rispettivamente lo stipendio di L. 5000, se di grado ottavo, o di L. 4000, se di grado nono, esclusi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, decorre dalla data di conferimento di detto stipendio. La frazione d'anno si computa per un anno intero.

Con gli stessi criteri si determina l'anzianità nel grado nono degli impiegati del gruppo *C* che nei ruoli in vigore anteriormente al 1° dicembre 1919 avevano conseguito lo stipendio di L. 4000 esclusi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973.

L'anzianità da attribuirsi nel grado undicesimo agli impiegati del gruppo *C* collocati in detto grado a norma dell'art. 12 del presente decreto, e già forniti di stipendio superiore alle 7000, decorre dalla data in cui nel ruolo in vigore al 30 novembre 1923 si maturò per essi il diritto al conferimento dello stipendio pari od immediatamente superiore a detta cifra.

L'anzianità da attribuirsi nel sesto grado agli impiegati con la qualifica di ispettore superiore non potrà mai essere inferiore a quella che ad essi sarebbe spettata, a mente del secondo comma dell'articolo 49 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, se fossero stati promossi ingegneri capi di prima classe al momento della prima attuazione del ruolo; non potrà cioè essere inferiore al tempo trascorso dalla loro nomina a ingegnere capo diminuito di sei anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 1. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1184.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1178.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni vigenti nel Regno sulla pubblicazione degli annunzi legali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data efficacia giuridica nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtù dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, alla disposizione del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2240, che estese alle altre provincie annesse la legge 30 giugno 1876, n. 3195 (serie II), sulla pubblicazione degli annunzi legali, unitamente al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 254, portante aumento di prezzo delle inserzioni degli annunzi stessi.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno 25 luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1924
Atti del Governo, registro 226, foglio 177. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1185.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1179.

3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 luglio 1924, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA'

A favore della libera università di Camerino il Governo della Maestà Vostra ha deliberato un contributo straordinario di L. 200,000.

Per lo stanziamento in bilancio di detta somma il Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alla natura della spesa, valendosi della facoltà consentita dall'articolo 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha deliberato di far ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero per le finanze.

Il seguente schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, dà corso al detto deliberato ed autorizza l'inscrizione del contributo di cui trattasi ad apposito nuovo capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 284 mila, rimane disponibile la somma di L. 14,716,000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una terza prelevazione nella somma di L. 200,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione al seguente capitolo di nuova istituzione n. 157-*ter*: « Sussidio straordinario a favore dell'Università di Camerino ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1924
Atti del Governo, registro 226, foglio 160. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1186.

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. 1177.

Erezione in Ente morale dell'Orfanotrofio femminile Pontello, in Crocetta Trevigiana.

N. 1177. R. decreto 29 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile Pontello, con sede nel comune di Crocetta Trevigiana, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1187.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 1186.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di pegni e Cassa dei depositi e prestiti di Scanno (Aquila).

N. 1186. R. decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte dei pegni e Cassa dei depositi e prestiti di Scanno (Aquila)

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1188.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1180.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Milano.

N. 1180. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia modificato dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano nelle adunanze in data 30 maggio e 12 dicembre 1923, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, numero 162.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1189.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1184.

Erezione in Ente morale della fondazione Icilio Guareschi presso la Regia università di Torino.

N. 1184. R. decreto 10 luglio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione Icilio Guareschi presso la Regia università di Torino viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1190.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1183.

Erezione in Ente morale della fondazione Riccardo Luzzatto presso la Regia università di Modena.

N. 1183. R. decreto 10 luglio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione Riccardo Luzzatto presso la Regia università di Modena viene eretta in Ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 maggio 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Forchia (Benevento).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Forchia, in provincia di Benevento.

SIRE.

Una inchiesta recentemente eseguita sulla amministrazione del Comune di Forchia ha posto in luce gravi deficienze ed irregolarità.

La trattazione degli affari di ufficio è abitualmente trascurata così da richiedere il frequente invio di appositi commissari da parte della Prefettura. Negletti i pubblici servizi ed in particolare la manutenzione stradale e l'illuminazione. Abbandonato, per colpevole negligenza degli impegati e degli amministratori, il compimento di pratiche importantissime per il finaziamento e l'esecuzione di opere pubbliche di vitale interesse per la popolazione. Mentre sperequazioni e partigianerie si sono verificate nell'applicazione della tassa di famiglia, tutti gli altri tributi, di cui il presunto gettito pur figurava iscritto in bilancio, non sono stati da tempo riscossi, di guisa che la civica azienda trovasi ormai in condizioni finanziarie difficilissime, che non si sono potute superare neppure con l'irregolare espediente cui l'Amministrazione ha ricorso, di erogare entrate straordinarie per spese di carattere ordinario.

Il mal governo della civica azienda e l'azione partigiana svolta particolarmente dal sindaco hanno creato un diffuso malcontento nella popolazione e vivamente inasprito le vecchie e non mai sopite competizioni dei partiti locali

Per prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di un radicale riassetto della civica azienda, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Forchia, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Grimaldi Felice, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1924.

Indennità di giro e per le verificazioni presso gli utenti ed i fabbricati metrici dovute agli ufficiali metrici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regolamento sul servizio metrico 31 gennaio 1909, n. 242, ed il R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, che lo modifica;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, apportante variazioni ad alcune disposizioni di carattere economico e finanziario del regolamento predetto;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 221, col quale furono prorogati a tutto l'anno 1923 agli effetti delle disposizioni temporanee formanti oggetto degli articoli 55, 136, 139, 139-*bis* e 139-*ter* del regolamento pel servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3119, col quale furono estese, con lievi varianti, fino a tutto l'anno 1924, le disposizioni suddette;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dal seguente art. 2, sono rese definitive le disposizioni degli articoli 55, 136, 139, 139-*bis* e 139-*ter*, di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473.

Art. 2.

All'intera indennità ordinaria di missione fissata dal comma *d*) dell'art. 139 precitato è sostituita la quota di 4/5 della stessa, ferma restando l'indennità intera nel caso previsto dal detto comma in concorso coll'ipotesi di cui all'art. 139-*ter*.

Art. 3.

Sono confermate le disposizioni dell'art. 140 del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e modificato col R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, salvo in quanto riguarda la quota del 60 % dalle stesse stabilita che è ridotta al 50 %.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal 1° aprile 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1924.

p. *Il Ministro per l'economia nazionale:*
SERPIERI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 18 luglio 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Ponti.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ponti;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario il quale assunse servizio il 14 febbraio 1924 ed ebbe già col decreto Prefettizio 13 aprile 1924 prorogati di mesi due i poteri, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ponti è prorogato di un altro mese.

Alessandria, addì 18 luglio 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 175

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 31 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	115 44	Belgio	105 10
Londra	101 809	Olanda	8 87
Svizzera	429 05	Pesos oro	17 33
Spagna	308 75	Pesos carta	7 625
Berlino	—	New-York	23 142
Vienna	0 0326	Oro	446 53
Praga	68 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 22
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 50
	5.00 % netto	97 02
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 16

Bollettino N. 176

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	116 90	Belgio	106 35
Londra	101 851	Olanda	8 855
Svizzera	429 80	Pesos oro	17 16
Spagna	308 75	Pesos carta	7 60
Berlino	—	New-York	23 131
Vienna	0 0325	Oro	446 32
Praga	68 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 79
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 60
	5.00 % netto	96 87
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 17

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data della ricevuta: 11 novembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione della ricevuta: Cilio Concettina di Carmelo in Caià Angelo — Titoli del Debito pubblico al portatore 64 — Ammontare della rendita: L. 615 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro quinquennali 7ª emissione 5 %	1407	Capit. 200 —	Cazzola *Amina* fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Pettenella Egidia, vedova di Cazzola Gerolamo.	Cazzola *Emmina-Maria, vulgo Amina* fu Gerolamo, ecc. come contro.
3.50 %	204139	245 —	Alvazzi Serafina fu Giuseppe, moglie di *Bonetti* Antonio-Felice, domiciliato a Domodossola (Novara).	Alvazzi Serafina fu Giuseppe, moglie di *Benetti* Antonio-Felice, domiciliata a Domodossola (Novara).
5 %	100936 100937	90 — 460 —	Raffaelli Milca e Silla fu Raffaello, minori, sotto la patria potestà della madre Paolini *Norina* di Giovanni, vedova Raffaelli, domiciliata a Marina di Carrara (Massa); con usufrutto vitalizio a Paolini *Norina* di Giovanni, vedova Raffaelli, domiciliata a Marina di Carrara.	Raffaelli Milca e Silla, di Raffaello, minori, sotto la patria potestà della madre Paolini *Argia* di Giovanni, vedova Raffaelli, domiciliata come contro; con usufrutto vitalizio a Paolini *Argia* di Giovanni, vedova ecc. come contro.
	264514	415 —	*Fanagosta* Giuseppe di Bernardo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Arese (Milano).	*Famagosta* Giuseppe di Bernardo, minore, ecc. come contro.
Buono del Tesoro quinquennale 10ª emissione	349	Cap. 1,500 —	Rota Carlo ed Ernesto fu *Giuseppe-Secondo*, minori, sotto la patria potestà della madre Dominioni Giovanna, vedova Rota.	Rota Carlo ed Ernesto fu *Secondo*, minori, ecc. come contro.
3.50 %	624336	133 —	Galli Luigi fu Domenico, domiciliato a Milano.	Galli Luigi fu Domenico, *minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano.*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione: ELENCO N. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	28872	110 —	Magnani *Cesare* fu Francesco, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a Cameroni Maddalena fu Antonio, ved. di Magnani Domenico.	Magnani *Carlo-Cesare* fu Francesco domiciliato a Roma, con usufrutto vitalizio come contro.
»	131136	55 —	Rossi *Maria-Teresa* fu Carlo, moglie di Rolando *Lorenzo* fu Giuseppe, dom. a Spinetta Marengo in comune di Alessandria vincolata.	Rossi Maria-Teresa *detta anche Teresa* fu Carlo, moglie di Rolando *Pietro-Lorenzo* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Buono tesoro quinquennale (7ª emissione)	584	Capitale 10,400 —	Frugoli Gemma di *Cesare*, minore, sotto la patria potestà del padre.	Frugoli Gemma di *Oreste* minore, ecc. come contro.
3.50 % » » » »	701125 701126 701127 701128 701129	126 — 126 — 126 — 126 — 126 —	Benda Guido, Benda Carlo, Benda Felice, Benda Olimpio, Benda Pierina fu Michele dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Ghiringhelli *Maria* fu Carlo, ved. di Benda Michele, dom. a Milano.	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a Ghiringhelli *Giovanna detta Marietta* fu Carlo, ved. di Benda Michele, dom. a Milano.
5 %	137315	875 —	Farina Amalia detta Lia, Mariano e Laura fu Duilio, minori, sotto la *tutela di Dalle Mole Riccardo*, dom. a Vicenza.	Farina Amalia detta Lia, Mariano e Laura fu Duilio, minori, *sotto la patria potestà della madre Rigon Maria fu Cristiano, ved. Farina Duilio*, dom. a Vicenza.
»	150 Polizza comb.	20 —	Di Giovanni Giuseppe di *Antonio*, dom. a Sambuceto (Chieti).	Di Giovanni Giuseppe di *Alfonso*, dom. come contro.
»	214719	200 —	Mirisola *Teresa* di Diego minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Riesi (Caltanissetta).	Mirisola *Maria-Teresa* di Diego, minore, ecc. come contro.
3.50 %	750847	105 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	274424	140 —	Tarizzo *Eduardo* e *Aldo* di Battista, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cuorgnè (Torino), con usufrutto vitalizio a Siegrist Edoardo fu Salomone.	Tarizzo *Ugo-Edoardo-Giuseppe* e *Michelangelo-Aldo-Giuseppe* di Battista, minori ecc. come contro, con usufrutto vitalizio come contro.
»	452736	24.50	Clivio Francesco di *Ferdinando*, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto Clivio *Ferdinando* fu Francesco, dom. in Milano, eredi indivisi.	Clivio Francesco di *Angelo-Ferdinando* minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto Clivio *Angelo-Ferdinando* fu Francesco ecc. come contro.
5 %	278890	700 —	Trobetta Lodorina fu Giovanni, moglie di *Sarni* Aurelio di Orazio, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Boiano Giovannina fu Luigi, ved. di Alvino Antonio dom. a Salerno.	Trombetta Lodorina fu Giovanni, moglie di *Sarno* Aurelio di Orazio, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.